



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Bando tipo n. 2/2023

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.



AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE	4
DISCIPLINARE DI GARA	6
PREMESSE	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	8
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	8
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3. IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA	9
2.2. CHIARIMENTI	10
2.3. COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA	14
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	15
1...Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
6.1 Requisiti di idoneità	18
6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	19
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	22
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	23
7. AVVALIMENTO	25
8. SUBAPPALTO	26
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	27
10. GARANZIA PROVVISORIA	28
11. [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO	30
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	33
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	37
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	37
16. OFFERTA TECNICA	38
17. OFFERTA ECONOMICA	40
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	42
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	44
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	44
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	45
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	46



20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	46
21	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	47
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	47
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	48
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	48
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	48
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	50
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	50
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51



AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la legge 21 aprile 2023, n. 49 e il decreto ministeriale 17 giugno 2016, così come integrato dall'Allegato I.13 del Codice.

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A. INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma».

B. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: *[o in alternativa]* o *[oppure]*. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana *[in alternativa in caso di bilinguismo]* Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *[e, o specificare]* ... *[indicare l'altra lingua]*»

C. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali *[Facoltativo]*, *[Se richiesto...]*, *[In caso di ...]* etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

D. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti.

E. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione **N.B.: ...** sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla



stazione appaltante.

Ad esempio:

«La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla Piattaforma ... *[indicare l'apposita sezione]*.».



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... [sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]

PREMESSE

Con atto n. ... [specificare il tipo di atto] del ... [indicare], questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio [indicare i servizi tecnici di architettura e ingegneria e/o altri servizi natura tecnica richiesti] inerenti ai lavori di ... [specificare i lavori], [in caso di servizi per i quali è vigente un decreto sui CAM] conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al ... [indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica es. il DM 23 giugno 2022 n. 256, per la parte applicabile].

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

[Facoltativo fino al 31.12.2024; obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025]: I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

L'abrogazione del decreto legislativo n. 50/2016 e dei relativi decreti connessi (l'art. 6 del D.M. 560/2017 come modificato dal DM 312/2021), ha fatto venir meno, al momento, l'obbligatorietà dell'uso del BIM. L'articolo 43, comma 1, del codice prevede infatti l'obbligo di utilizzo di tale metodologia per la progettazione e realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo superiore al milione di euro a decorrere dal 1/1/2025.

L'obbligo si applica alle procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 2 dell'articolo succitato consente alle stazioni appaltanti, in conformità ai principi e diritti digitali, di cui all'articolo 19 del codice, di adottare facoltativamente metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'Allegato I.9 al Nuovo Codice, intitolato "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni". Tra dette misure sono previste:

- a) la definizione e l'attuazione del piano di formazione del personale;*
- b) la definizione e l'attuazione del piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software;*
- c) la redazione e l'adozione di atto di organizzazione.*

La norma prevede, altresì, che le stazioni appaltanti possano prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'utilizzo della metodologia BIM, come previsto all'Allegato I.9, comma 12.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il ricorso alla tecnologia BIM non è richiesto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi o strumenti di gestione informativa digitale.

N.B. Il nuovo codice dei contratti pubblici non ha riproposto la previsione di cui all'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, che consentiva l'affidamento diretto al progettista delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra soglia, per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara. L'attuale articolo 114, comma 6, prevede che «Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice». Come si legge nella Relazione illustrativa al codice, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche possono affidare all'esterno la direzione dei lavori soltanto in caso di "lavori complessi" o



che richiedano “professionalità specifiche”. Negli altri casi, le stesse hanno l’obbligo di ricorrere ai progettisti interni. L’appalto per il conferimento di incarichi di direzione dei lavori è invece obbligatorio, secondo le disposizioni del codice, per le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni pubbliche.

Nella relazione illustrativa, si specifica che “non è stata recepita la richiesta delle Commissioni parlamentari di prevedere la facoltatività del ricorso al personale interno in luogo dell’obbligatorietà. Ragioni di efficienza, economicità e organicità dell’azione amministrativa, infatti, giustificano l’impostazione codicistica la quale prevede, in via residuale, la possibilità di ricorrere ad appalti esterni anche per la direzione dei lavori solo in caso di “lavori complessi”.

Ciò posto, le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e, soltanto in caso di lavori complessi o quando siano richieste professionalità specifiche le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni, possono affidare congiuntamente la progettazione e la direzione dei lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto di progettazione. Se optano per tale soluzione, le stazioni appaltanti potranno valutare sin da subito anche gli aspetti tecnici dell’offerta su tali ulteriori attività. In alternativa, nel caso in cui non sia possibile procedere all’affidamento congiunto, ad esempio, per mancanza di finanziamenti relativi alle attività successive alla progettazione, le stazioni appaltanti potranno riservarsi di affidare dette attività all’aggiudicatario, anticipando tale volontà nel bando di gara e stimando i relativi costi nel valore posto a base di gara. In tal caso, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all’opzione ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del codice, oppure all’affidamento di servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76.

Le due alternative hanno finalità e conseguenze diverse. La fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a), del codice può essere attivata soltanto in fase di esecuzione, pertanto non si potrà ricorrere alla stessa se l’attività di progettazione sia già conclusa.

Si ritiene che l’amministrazione possa affidare la direzione dei lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’aggiudicatario della progettazione anche applicando, in via analogica, l’articolo 76, comma 6, del codice. Dette attività, infatti, possono astrattamente essere considerate servizi analoghi alla progettazione.

Tali opzioni dovrebbero essere utilizzate soltanto nel caso in cui le attività connesse alla progettazione possano essere svolte dall’aggiudicatario con la struttura che si è già occupata della progettazione e quindi con il personale incardinato nella propria organizzazione. Ciò in quanto, nel bando di gara, non potranno essere previsti requisiti specifici per le attività successive, né potrà essere effettuata la preventiva verifica degli stessi in capo ai concorrenti. Il ricorso ad un soggetto che è stato già valutato ai fini della progettazione consente, quindi, di superare tali criticità. Si ritiene, quindi, di suggerire l’indicazione nel bando di gara delle condizioni che il concorrente deve garantire al fine di poter consentire alla stazione appaltante l’attivazione dell’opzione o l’affidamento del servizio analogo.

Si chiede l’opinione degli Stakeholder sulle argomentazioni su riportate che, se ritenute utili, potrebbero essere esplicitate nella Relazione illustrativa al Bando tipo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [www ... \[indicare\]](#)

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista pari a ... mesi dalla pubblicazione del bando [il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice]

Il luogo di ... svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ... [codice NUTS ...]

CIG ... CUI ... CUP ... [indicare solo se obbligatorio]

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG ... CUI ... CUP ... [indicare solo se obbligatorio]

lotto 2 CIG ... CUI ... CUP ... [indicare solo se obbligatorio]

Il Responsabile unico del progetto è ... [indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è ... [se previsto, indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].

[Facoltativo fino al 31.12.2024; obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025]: Il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati è ... [indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].

Il gestore/i gestori) dei processi digitali supportati da modelli informativi è/sono ... [indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].

Il coordinatore dei flussi informativi è [indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].



1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche]*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

[Facoltativo] L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ... *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00]*.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[Facoltativa] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *[inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo ...]*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) documento di indirizzo alla progettazione/Documento Preliminare alla Progettazione e allegati;
- h) schema determinazione dei corrispettivi;
- i) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *[indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione]*;
- j) **[Facoltativo fino al 31.12.2024, in caso di utilizzo della metodologia BIM; obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025]** protocollo per l'utilizzo della metodologia BIM;
- k) **[Facoltativo fino al 31.12.2024, in caso di utilizzo della metodologia BIM; obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025]** capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al codice;
- l) **[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]** Il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]*;
- m) ... *[indicare eventuali altri allegati, ad esempio schede tecniche immobili]*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]*.



2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno ... [indicare il numero di giorni, ad esempio 10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [in alternativa in caso di bilinguismo] Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana [e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni [in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma ... [indicare l'apposita sezione] e sul sito istituzionale ... [indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti]. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ... [motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese].

Tabella 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
..... [ad es. progettazione]	...	



..... [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]	...	
.....
.....
Importo totale a base di gara	

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi.

[Eventuale: fino al 31.12.2024, in caso di utilizzo della metodologia BIM; obbligatorio per le procedure di affidamento della progettazione relativa a lavori di importo superiore a 1 milione di euro bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025]: il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.13 prevede che "In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento".

In relazione a tale previsione sono state riscontrate diverse letture.

- 1. Obbligo di applicazione della maggiorazione soltanto per le procedure assoggettate all'obbligo di adozione del BIM**
Secondo tale interpretazione, la maggiorazione va applicata a decorrere dal 1° gennaio 2025 solo per le procedure relative a lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Negli altri casi in cui la stazione appaltante eserciti la facoltà di richiedere l'utilizzo del BIM, la maggiorazione non è dovuta.
- 2. Obbligo di applicazione della maggiorazione nei casi in cui sia richiesto all'operatore economico l'utilizzo del BIM come requisito di partecipazione.**
Secondo altra interpretazione, il riferimento all'obbligo riportato nella previsione normativa è da leggersi dal punto di vista dell'operatore economico. In tal senso, quindi, ogni qualvolta l'utilizzo del BIM sia "obbligatorio" per la partecipazione alla gara (perché previsto dalla norma o richiesto dalla stazione appaltante) la maggiorazione è dovuta. Qualora, invece, l'utilizzo del BIM sia richiesto, non come requisito di partecipazione (quindi come requisito obbligatorio), ma soltanto come requisito premiale, la maggiorazione non sarà dovuta. In questo caso, infatti, l'operatore economico potrà scegliere liberamente se utilizzare o meno il BIM e, in caso positivo, lo sforzo ulteriore sarà ricompensato dall'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Tale lettura appare conforme al divieto di prestazioni gratuite e al principio dell'equo compenso, oltre che alla volontà manifestata dal legislatore, di incentivare il ricorso alla digitalizzazione.
- 3. Facoltà di applicazione della maggiorazione in caso di richiesta facoltativa del BIM.**
Altri hanno interpretato la norma nel senso che, nei casi in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di richiedere l'uso del BIM potrà scegliere se applicare o meno la maggiorazione. Tale opzione è interpretata come volta a consentire alla stazione appaltante una possibilità di scelta anche in base all'effettiva disponibilità di risorse.

Si chiede l'avviso degli Stakeholder sulle opzioni su richiamate. Provvisoriamente, nel documento di consultazione, è stata riportata la soluzione corrispondente all'opzione n. 2.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

N.B. Nel caso in cui sia stato omissivo un livello di progettazione, la stazione appaltante, nella determinazione dell'importo a base di gara, tiene conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omissivo.



--

La prestazione principale è quella relativa a [la stazione appaltante indica la categoria e ID opere].

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi da compilare come segue:
 Incarico di [ad es. progettazione] – inserire tabella categorie e ID opere – corrispondenza – grado di complessità – importo delle opere – specificità della prestazione – importo corrispettivo e spese ed oneri
 Riportare per ogni incarico [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

N.B.: nell'importo dell'appalto vanno considerate, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'articolo 6 del decreto ministeriale 17.6.2016, espressamente richiamato dall'allegato i.13, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.
 Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione all'operatore economico incaricato non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Al paragrafo 17 – Offerta economica - sono riportate diverse opzioni regolatorie collegate alle possibili modalità di applicazione della normativa sull'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui si propenda per la necessità di svolgere gare a prezzo fisso, si pone l'esigenza di evitare che i criteri finora utilizzati per individuare le prestazioni da eseguire (influenzati dalla necessità di operare un ribasso in sede di offerta) conducano, ora, in assenza di ribasso, alla sovrastima del valore delle prestazioni, esponendo le amministrazioni ad una lievitazione ingiustificata dei costi.
 Si chiede agli Stakeholder di suggerire istruzioni operative e/o esemplificazioni da utilizzare per agevolare le stazioni appaltanti nella corretta individuazione delle prestazioni da eseguire.

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di ... (ad es. progettazione)

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <G>>	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri
	Codice	Descrizione					
Ad es. EDILIZI A	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
		[...]					
SOMMA							
Totale comprensivo di spese e oneri							

Incarico di ... (ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione)

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <G>>	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri
	Codice	Descrizione					



Ad es. EDILIZI A	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
					[...]		
SOMMA							
<i>Totale comprensivo di spese e oneri</i>							

[In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00] L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ... [indicare i motivi]

L'importo complessivo è al netto di Iva.

N.B. La stazione appaltante deve dettagliare, nel bando o in un apposito allegato, le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo.

L'appalto è finanziato con ... [descrivere le fonti di finanziamento]. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

[In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo

N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la stazione appaltante riporta nell'elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese]

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo agli oneri per la sicurezza da interferenze].

Lotto n. ... [indicare il numero di lotto] CIG ...

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
----	---------------------------------	-----	---------



1				
2				
3				
A) Importo a base di gara				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				
A) + B) Importo complessivo				

[In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00] L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ... [indicare i motivi]

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con ... [descrivere le fonti di finanziamento].

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ... [indicare giorni/mesi], decorrenti dalla data di ... [indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto], distinti nelle singole fasi secondo la tabella 2.

La durata massima globale dei servizi oggetto della presente procedura è stabilita in [indicare i giorni] giorni naturali e consecutivi, distinti nelle singole fasi secondo la tabella n.3 a seguire:

Tabella n. 3– Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare N. Descrizione delle prestazioni CPV Durata massima

Descrizione delle prestazioni		Durata massima
Indicare la prestazione, ad esempio, Analisi di approfondimento propedeutiche al PFTE] giorni/mesi
Indicare la prestazione, ad esempio, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econo-mica (PFTE) giorni/mesi
Indicare la prestazione, ad esempio, Progetto Esecutivo e Piano di Sicurezza giorni/mesi

[Facoltativo: nel caso di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione quale elemento di valutazione delle offerte negli appalti di progettazione] La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- i termini massimi contrattuali per l'esecuzione di ciascuna fase saranno ridotti sulla base del ribasso temporale formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il..... [indicare la percentuale massima di ribasso consentita, ad esempio 20%];

Come per i costi, la fissazione di una soglia al ribasso massimo, specie se associata ad un punteggio elevato, rischia in sede di gara di far convergere tutti verso quel valore. Si pone anche il problema se un ribasso eccessivo dei tempi di realizzazione possa andare a discapito della qualità. Si chiede, quindi, agli Stakeholder se oggetto della verifica di congruità debbano essere anche i tempi di realizzazione del progetto.



3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole]

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ... *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate. Dettagliare altresì, in una specifica tabella, il corrispettivo previsto per le prestazioni aggiuntive.*

Con riferimento alla revisione dei prezzi, con il parere del MIT n. 1455/2022 è stato chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La clausola in questione, infatti, è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Pertanto, la clausola in questione dovrebbe essere inserita nel bando di gara soltanto nell'ipotesi in cui si preveda l'affidamento anche della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel caso di inserimento della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante dovrebbe fornire indicazioni per individuare «l'importo complessivo» cui va rapportata la variazione del costo del servizio ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice. In particolare, andrebbe chiarito se la variazione va rapportata alle sole spese generali e tra queste, a quali voci specifiche. Inoltre, la stazione appaltante dovrebbe individuare gli indici sintetici da utilizzare per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi.

Su tali indicazioni da fornire nel bando di gara, si chiede agli Stakeholder di voler fornire suggerimenti ritenuti utili, da riportare nel bando tipo o nella relazione illustrativa.

[Facoltativo] Clausola di rinegoziazione: *[ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze]*

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative.] Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € ... *[indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti], al netto di Iva [così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:*

Tabella 4

Importo complessivo	
importo modifiche del contratto	
.... <i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]</i>	
Valore globale stimato	<i>... [somma di tutti gli importi]</i>

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società tra professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.



I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*] in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro ... giorni [*indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta*], dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti] Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... [*inserire numero massimo di lotti aggiudicabili*], lotti che saranno individuati sulla base del criterio ... [*la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati*].

Tale limitazione è stata imposta perché [*Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice*]

[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di ... [*inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare*] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ... [*indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico*].

Tale limitazione è stata imposta perché [*Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice*]

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto [*la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati "il medesimo concorrente" (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile*]

[Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. ... [*indicare i lotti specifici*] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ... [*indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa*].

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



[**Facoltativo:** se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di ... [*inserire la forma giuridica specifica*].

[**Facoltativo:** se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: [*inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive*].

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[**In caso di protocollo di legalità/patto di integrità**] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

[**In caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC),**



avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Con riferimento alla disciplina applicabile agli appalti PNRR e PNC, si evidenzia che l'Autorità ha seguito l'interpretazione contenuta nella Circolare del MIT del 13/7/2023, da cui si evince che a tali procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 derogate dal decreto legge n. 77 del 2021, mentre si applicano le nuove disposizioni del codice per gli istituti non assoggettati alla disciplina derogatoria.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

N.B. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.
In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

N.B. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice.

6.1 Requisiti di idoneità

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di[la stazione appaltante specifica progettazione, esecuzione o entrambe]

- d) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

[Nel caso sia richiesta l'abilitazione antincendio]

Per il professionista antincendio

- e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- 1)
- 2)
- 3)

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **[Facoltativo]** un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a volte [la stazione appaltante indica un valore compreso tra 1 e 2 volte] l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi



Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>[ad es. STRUTTURE: S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali]</i>	<i>[ad. es. IX/b]</i>	<i>[ad es. € 575.000,00]</i>	<i>[ad es. € 862.500,00]</i>

La comprova del requisito è fornita mediante.... *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti, ad esempio, per i liberi professionisti o associazione di professionisti: il Modello Unico o la Dichiarazione IVA]*.

- b) **[facoltativo]** servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a... *[inserire un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione]* volte il valore della medesima **[facoltativo]** In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
<i>[ad es. STRUTTURE: S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali]</i>	<i>[ad. es. IX/b]</i>	<i>[ad es. € 575.000,00]</i>	<i>[ad es. € 230.000,00]</i>

Per le categorie *[indicare, ove presenti, una o più delle attuali categorie Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità]* ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria ID *[indicare, ove presenti, la categoria diverse da Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità e la relativa ID]* ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID. *[la stazione appaltante indica le ID che ritiene idonee a comprovare il requisito.*

La comprova del requisito è fornita mediante *[specificare; ad esempio: certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione]*

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova



dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

- c) **[Facoltativo]** Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

[indicare con precisione le ulteriori qualifiche/titolo di studio del gruppo di lavoro che la stazione appaltante richiede rispetto alle professionalità già richieste, tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le esperienze professionali pertinenti eventualmente richieste].

La comprova del requisito è fornita mediante [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

Alla lettera d) del presente punto è prevista la possibilità di valutare il requisito relativo alla predisposizione di progetti vincitori in concorsi di progettazione. Si chiede agli Stakeholder se ritengono corretto consentire la valutazione anche dei progetti non vincitori e a quali condizioni.

N.B. Se è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui alla precedente lettera a), il concorrente dà conto in quella sede delle figure professionali impiegate in relazione all'utilizzo della tecnologia BIM.

- d) **[Facoltativo]** Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. unità che corrisponde a volte le unità di personale stimate [la stazione appaltante indica il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n.....unità che corrisponde a volte le unità di personale stimate [la stazione appaltante indica il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante ... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti, ad esempio: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una



busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Con riferimento ai requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, l'entrata in vigore del nuovo codice ha determinato un vuoto normativo. Il decreto legislativo 50/2016 demandava l'individuazione di detti requisiti, dapprima a un decreto ministeriale e, successivamente, al Regolamento unico. Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 era stata effettuata tale individuazione, limitatamente ai requisiti di idoneità professionale. In relazione ai requisiti professionali e tecnici, si era invece prodotto, anche allora, un vuoto normativo, non essendo stata riproposta il disposto dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010. Tale vuoto fu colmato dall'Autorità con l'emanazione delle linee guida n. 1, adottando una disciplina che andasse in continuità con le previsioni previgenti e che introduceva una disciplina speciale per i servizi di ingegneria e architettura, in ragione della loro particolare natura e della relativa assimilabilità ai lavori. Il nuovo codice, all'articolo 66, prevede che i requisiti minimi per la partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura sono individuati dall'allegato II.12. Detto allegato riprende le previsioni del decreto ministeriale 263/2016, facendo esclusivo riferimento ai requisiti di idoneità professionale, così come avveniva in vigore del decreto legislativo 50/2016. Nulla dice in merito ai requisiti di partecipazione finanziari e tecnici. Quindi viene a determinarsi lo stesso vuoto normativo esistente nel vecchio ordinamento.

Si ritiene che tale situazione possa essere risolta scegliendo tra le seguenti opzioni regolatorie:

Opzione 1: Conferma del regime delineato dalle linee guida n. 1

Si potrebbe sostenere che il vuoto normativo possa essere colmato, così come avvenuto in vigore del vecchio codice, confermando la permanenza del regime previgente e, quindi, affermando la vigenza delle linee guida n. 1 anche successivamente all'entrata in vigore del codice, applicando al caso di specie il disposto dell'articolo 226, comma 5 secondo cui ogni richiamo in disposizioni regolamentari o amministrative al decreto legislativo 50/2016 è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso. Tale ricostruzione sarebbe in linea con la scelta operata dal legislatore per quanto concerne i requisiti degli esecutori di lavori pubblici, oggi disciplinati dall'allegato II.12 in continuità rispetto alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010. A sostegno di tale interpretazione, si potrebbe sottolineare che nella Relazione illustrativa al codice non risulta evidenziata la volontà del legislatore di introdurre una differente disciplina, nonostante il rilevante impatto che tale scelta avrebbe comportato. A tal proposito vale la pena evidenziare che il legislatore ha tenuto ad inserire nel codice una previsione di principio (articolo 227) che impone, per il futuro, che ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e degli allegati e sulle materie in essi disciplinate siano effettuate mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute. In sostanza ha introdotto, per evidenti ragioni di certezza del diritto, una sorta di clausola di salvaguardia volta ad evitare successive modifiche della disciplina non organiche e non immediatamente percepibili. Si presume che un legislatore attento a tali esigenze mai avrebbe previsto una modifica normativa di tale impatto senza darne adeguata evidenza, per lo meno nella Relazione illustrativa.

Opzione 2: Determinazione dei requisiti rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti

Si potrebbe ritenere che il legislatore abbia volontariamente omesso di individuare i requisiti di partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura, volendo rimettere tale decisioni alle stazioni appaltanti. In tal caso, le stesse sarebbero libere di determinare i requisiti di partecipazione da prevedere nel bando di gara, nei limiti del rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 del codice. Si evidenzia che tale soluzione dilaterrebbe il potere discrezionale delle stazioni appaltanti, con aumento del rischio di comportamenti non omogenei e conseguente possibilità di crescita del contenzioso. Anche in tale ipotesi, si ritiene che le stazioni appaltanti possano decidere di applicare i criteri individuati nelle Linee guida n. 1, come punto di riferimento.

Opzione n. 3: Applicazione dell'articolo 100, comma 11, del codice.

Si potrebbe sostenere che, in difetto di specifiche previsioni, agli esecutori di servizi di ingegneria e architettura si applichi la disciplina generale prevista per gli esecutori di servizi e forniture. Tale scelta comporterebbe una serie di criticità: in primo luogo, si introdurrebbe una disparità di trattamento tra gli esecutori di lavori e gli esecutori dei servizi di ingegneria e architettura. Per i primi, infatti, si riconoscerebbe un regime in continuità con la vecchia disciplina, con possibilità di continuare a dimostrare i requisiti maturati nel precedente quindicennio, per i secondi, invece, si introdurrebbe un regime nettamente più sfavorevole, comprimendo notevolmente il periodo di riferimento, con evidente pregiudizio. Inoltre, si realizzerebbe una rilevante riduzione del numero dei possibili partecipanti al mercato, a discapito della concorrenza, con il rischio di non aggiudicare le gare: da uno studio del CNI emerge che adottando i requisiti previsti dall'articolo 100, le imprese attualmente sul mercato si vedrebbero preclusa la possibilità di partecipare al 90% delle gare. Infine, si ribadisce che dalla Relazione illustrativa non emerge la volontà del legislatore in tal senso.

Il presente schema di bando tipo, in attesa degli esiti della consultazione pubblica, è stato predisposto aderendo all'opzione n. 1 e quindi riportando le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1.

Gli Stakeholder indichino quale opzione ritengono preferibile, specificando le relative motivazioni giuridiche e di merito.

a) [Facoltativo] Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € ... IVA esclusa

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) [In caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente] *[indicare i requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante *[indicare i documenti a comprova]*.

[o in alternativa al fatturato globale minimo]

a) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a *[indicare un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara]*.

La richiesta del fatturato *[globale minimo /globale medio annuo]* è motivata *[specificare]*

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante *[indicare altri documenti ritenuti idonei]*

Si chiede agli Stakeholder se ritengono corretto e opportuno inserire tra i requisiti alternativi al fatturato globale minimo il possesso di una polizza integrativa, diversa da quella relativa ai rischi professionali obbligatoria per legge.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.



[In caso sia richiesta l'abilitazione antincendio] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera g) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato globale di cui punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... *[ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].*

[Se richiesto il requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

[Se richiesti servizi di ingegneria e architettura "di punta"] Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... [ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

N.B.: se richiesti servizi di punta in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione

[Se richiesto elenco di servizi analoghi] Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... [ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

N.B.: se richiesto elenco di servizi in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione

[Se richiesto personale] Il requisito del personale di cui al punto 6.3 lettera d) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.



Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[In caso sia richiesta l'abilitazione antincendio] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera g) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3]

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda prevedere che taluni compiti essenziali siano svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante allo stesso] L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: ... *[indicare quali]* tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del



decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all'affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: ... *[indicare quali]* tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ... *[indicare le prestazioni]*. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



L'articolo 31, comma 8, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 consentiva al progettista la possibilità di affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Tale norma non è riportata nel nuovo codice. Si chiede agli Stakeholder se ritengono possibile e opportuno recuperare tale previsione.

Si chiede, inoltre, di fornire indicazioni pratiche al fine di delimitare correttamente l'ambito applicativo delle prestazioni accessorie, secondarie e sussidiarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del codice.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

[Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al ... per cento delle assunzioni necessarie [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione giovanile
- una quota pari al ... per cento delle assunzioni necessarie [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione femminile

[la quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

[Per le altre procedure] Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a ... *[le stazioni appaltanti indicano quali misure l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento]*

[Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice] Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto ... *[specificare].*



10 GARANZIA PROVVISORIA

[Eventuale, nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP] La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

[o in alternativa]

L'offerta *[eventualmente: "per ciascun lotto"]* è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a ... *[2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice]* e precisamente di importo pari ad € ... *[indicare]*. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

N.B. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

[In caso di gara divisa in più lotti] In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

[In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate]

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto ... *[la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria];*

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.] L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme ... *[indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata];*
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.



La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) *[facoltativo]* essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e d) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del ... % *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: *[la stazione appaltante individua le certificazioni, ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



11 [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su ... [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture] è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ... [fornire la motivazione]. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ... [indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma].

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare], tramite la Piattaforma alla Sezione ... [indicare] e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo [fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale] del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... [indicare] giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

N.B.: i sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... [inserire] secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

[In caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... [inserire] secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>



L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

[o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto]

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

[In caso di richiesta di documenti cartacei non altrimenti acquisibili] I documenti cartacei non altrimenti acquisibili [specificare quali] devono essere trasmessi al seguente indirizzo: ... [indicare l'indirizzo].

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare] a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [indicare il numero e l'unità di misura] per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati ... [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel ... [la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico] di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica** [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];
- C – **Offerta economica** [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata [eventuale, mediante ... specificare in che modo].



La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ... *[specificare quali]* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *[eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare "sono compilate online"]*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. **[In alternativa in caso di bilinguismo]** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana *[e, o specificare]* ... *[indicare l'altra lingua]*.

[In alternativa] La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo *[specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]* può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per ... *[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

[in caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-



legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di [indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni] affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di [indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni]. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma ... [la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma] per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 0;
- 7) *[Se previsti altri documenti] ... [indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento, diversi da quelli già in possesso]*

[Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L'Autorità intende predisporre una domanda di partecipazione tipo da utilizzare per le procedure di affidamento dei contratti di ingegneria e architettura. Successivamente alla pubblicazione del documento, la parte seguente sarà rivista, con eliminazione delle parti che saranno trasfuse nella domanda tipo.

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria



- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza] con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

[Nel caso sia richiesta la relazione geologica], con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

[Nel caso sia richiesto il professionista antincendio] con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera f): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- *Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice]* di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- *[Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]*
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - *[nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione, anziché nell'Offerta tecnica]* di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;



- **[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi]** di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ...] accessibile al seguente link ... [indicare];
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un’unica dichiarazione.

Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l’amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice



Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato..... *[Indicare se il contratto deve essere presentato nell'offerta tecnica o nella domanda amministrativa].*

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"]* la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[indicare le modalità]*, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) ... *[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti]*.
- d) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata al punto 18.1 lettera A, descrizione di n. *[indicare un numero massimo totale, non superiore a 3, di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati]* servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;

[Facoltativo] I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: *[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]*.



Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata ... [la stazione appaltante completa la descrizione dettagliando il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc. oppure inserisce la frase “secondo il modello allegato al presente disciplinare” laddove fornisca un fac-simile di scheda da compilare].

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di cartelle in formato [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]

[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati per un massimo di in formato.... [dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti].

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

- e) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 18.1 lettera B

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:

-
-
-

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica adattando alle proprie specifiche esigenze gli elementi da indicare anche con riferimento alla tipologia di incarico. La stazione appaltante, ove ritenuto necessario, specifica inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione]

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. cartelle in formato [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]

[Eventuale, se richiesto l’uso della metodologia BIM] Offerta di gestione informativa contenente l’esplicitazione degli elementi richiesti nel capitolato informativo in relazione all’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in particolare:

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta di gestione informativa adattando alle proprie specifiche esigenze gli elementi da indicare. La stazione appaltante, ove ritenuto necessario, specifica inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione]

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. cartelle in formato [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]

[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati per un massimo di in formato.... [dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti il formato richiesto].

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell’appalto] L’operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni ... [la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate].

[Eventuale: in caso di criteri premianti relativi ai CAM] Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2022 n. 256 [oppure altro decreto ministeriale di riferimento] indicato al punto 18.1 lettera C:

-
-

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere precisando, ove ritenuto necessario, anche il formato pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc].

[Eventuale: nel caso in cui sia richiesto l’uso della metodologia BIM] Con riferimento al criterio premiante relativo all’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:

-
-



[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere precisando, ove ritenuto necessario, anche il formato pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc].

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; **[Se previsto]** il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

[Facoltativo] È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: ... *[specificare, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]*. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: *[specificare le modalità di presentazione]*.

[Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione]

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di ... % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] e a quella femminile una quota di ... % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

17 OFFERTA ECONOMICA

La formulazione dell'articolo 41, comma 15, del codice rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. La norma stabilisce che detti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale formulazione differisce da quella utilizzata in vigore del decreto legislativo 50/2016, laddove l'articolo 24, comma 8, prevedeva che i corrispettivi così individuati fossero considerati come «criterio o base di riferimento». Da tale locuzione, la giurisprudenza aveva ricavato che le stazioni appaltanti dovessero utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro di cui tener conto per effettuare il calcolo del compenso da porre a base di gara, considerando tale importo come soggetto a ribasso in sede di offerta. La diversa formulazione dell'articolo 41, comma 15, induce quindi a ritenere che i compensi calcolati sulla base delle tabelle ministeriali siano da porre come importo a base di gara.

Con la legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'equo compenso, confermandone l'estensione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. L'articolo 3, comma 1, introduce inoltre uno speciale regime di nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera. Vengono definite tali «le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini



o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge». La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace ed opera a solo vantaggio del professionista.

Il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

L'articolo 5 poi prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Inoltre, si deve segnalare come l'articolo 12 disponga l'abrogazione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19- quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che, a sua volta, aveva abrogato le norme che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

L'Autorità, in data 7/7/2023, ha segnalato la questione alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, evidenziando la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Nelle more di un chiarimento, occorre quindi stabilire come le nuove disposizioni sull'equo compenso impattino sui criteri di valutazione delle offerte. Di seguito si riportano le possibili soluzioni, tra cui, all'esito della consultazione, sarà scelta l'opzione regolatoria adottata nel bando tipo.

Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso

Sulla base del dato normativo, potrebbe sostenersi che il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali da porre a base di gara sia in ogni caso inderogabile e, pertanto, non possa essere assoggettato al ribasso in sede di offerta. Conseguentemente le gare che hanno ad oggetto esclusivamente prestazioni professionali devono essere aggiudicate a prezzo fisso, in applicazione delle indicazioni fornite dall'articolo 108, comma 5, del codice dei contratti pubblici. La competizione tra i concorrenti quindi potrà essere soltanto di tipo qualitativo ed avere ad oggetto specifiche caratteristiche del servizio, ferma restando la possibilità di premiare l'offerta di un tempo di esecuzione inferiore rispetto a quello previsto nel bando di gara.

Si chiede agli stakeholder di indicare possibili criteri di valutazione dell'offerta per una gara a prezzo fisso che consentano di salvaguardare il principio di concorrenza, scongiurando pregiudizi per le micro e piccole imprese.

Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali

Fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si potrebbe mantenere ferma la possibilità di effettuare una gara con valutazione dell'offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali. Con riferimento a tale possibilità, si evidenzia che consentendo il ribasso su una quota di tali spese, potrebbe verificarsi che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una quota fissa. In sostanza, ci sarebbe il rischio di attivare, anche in questo caso, ad una gara a prezzo fisso. Inoltre, si verificherebbe l'aspetto negativo che i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni potrebbero essere costretti ad offrire un ribasso inferiore, non riuscendo ad abbattere nella stessa misura i costi. Quindi, sostanzialmente, la competizione verrà svolta sulle dimensioni dell'operatore economico o sulla capacità organizzativa e non sulla qualità del servizio.

Si chiede agli Stakeholder se, a loro avviso, fermo restando l'inderogabilità dei parametri tabellari, sia possibile ipotizzare un ribasso sulla quotazione delle prestazioni relative alle "altre attività". L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale prevede che per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00). L'allegato I.13 stabilisce che per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016. In particolare, si chiede se, con riferimento a tali prestazioni il concorrente possa indicare un prezzo inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, sia per effetto dell'offerta di un prezzo migliore nell'ambito del range individuato dalla norma, sia prevedendo una migliore organizzazione del lavoro, cui consegue un impegno orario inferiore. Si chiede quindi di indicare se detta possibilità sia percorribile e se la previsione sia utile e opportuna, anche nell'ottica di favorire la massima partecipazione e l'economia degli affidamenti.

Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica

I sostenitori di tale tesi affermano che la previsione di tariffe minime si pone in netto contrasto con il principio di concorrenzialità, con evidenti dubbi di compatibilità anche a livello di normativa comunitaria. Inoltre, occorre considerare che l'articolo 2, comma 1 della legge 49/2023 definisce il proprio ambito di applicazione in relazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile. Ciò significa che la relativa disciplina è circoscritta alle ipotesi in cui la prestazione professionale trova fondamento in un contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale, in cui il singolo professionista assicura lo svolgimento della relativa attività principalmente con il proprio lavoro autonomo. Resterebbero, quindi, escluse dall'applicazione della disciplina sull'equo compenso le ipotesi in cui la prestazione professionale viene resa nell'ambito di un appalto di servizi, attraverso una articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale. Altro argomento portato a favore di tale ricostruzione è l'espressa applicazione della normativa sull'equo compenso alle "convenzioni" che sarebbero identificabili in particolari rapporti contrattuali caratterizzati da una posizione dominante del committente, con conseguente necessità di ristabilire gli equilibri contrattuali proprio attraverso l'introduzione di tariffe minime. Tale situazione non ricorrerebbe nell'ambito delle procedure di gara caratterizzate dalla presentazione di offerte libere e adeguatamente ponderate da parte degli offerenti e dalla previsione di adeguati meccanismi atti proprio ad



evitare la presentazione di offerte eccessivamente basse e quindi non sostenibili (anomalia dell'offerta). Ulteriori considerazioni muovono dall'esigenza di interpretare le disposizioni appartenenti a diversi ordinamenti in modo sistematico, tenendo conto del contesto ordinamentale complessivo in cui si inseriscono, pena l'annullamento dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica che governano l'affidamento dei contratti pubblici.

In attesa dell'esito della consultazione, nel presente schema di bando tipo è stata riportata l'opzione n. 2

L'operatore economico inserisce [in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... [indicare le modalità]. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) [indicare le voci di costo su cui la stazione appaltante intende consentire il ribasso, ad esempio, spese generali, altre spese e il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi], al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a ... [indicare il numero] cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B. Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici].

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	... [indicare punteggio]
Offerta economica	... [indicare punteggio]
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n ... [max 3]
		



	servizi	
TOTALE PUNTI				

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>Criterion</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1
		
2
		

[In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule sopra indicate].

c CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA						
	<i>Criterion</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	qualità e rispondenza dell'offerta di gestione informativa rispetto alle richieste del capitolato informativo
		
2	Esperienza pregressa...
		

[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... [indicare la/le soglie di punteggio] per ... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ...", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento].

[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici] Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:

- tiene conto dei criteri premianti indicati nei decreti sui CAM che si applica allo specifico affidamento;
- tiene conto dei criteri premianti indicati con riferimento all'uso della metodologia BIM;



- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022;

- per le procedure PNRR tiene conto della necessità di attribuire punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, decreto legge 77/21, per i contratti PNRR e dell'allegato II.3.

La riduzione percentuale del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara. In tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta].

Si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di ritenere non applicabile agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura la previsione dell'articolo 108, comma 7, del codice in materia di parità di genere, in considerazione della particolare natura degli affidamenti e delle caratteristiche degli operatori economici. In sostanza, si chiede di valutare la possibilità che le considerazioni esposte nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 in ordine alla non applicazione dell'articolo 11 ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera siano estese anche alla previsione in esame. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese in relazione ad un requisito che difficilmente si attaglia a prestazioni di natura intellettuale e a operatori che si presentano in gara anche in forma individuale o di piccole società di professionisti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo ... [indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].

N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

Formula "quadratica"

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$



[o in alternativa]

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

[o in alternativa]

Formula “bilineare”

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$ oppure $0,85$ oppure $0,90$ [indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Si ritiene utile suggerire l'utilizzo della formula quadratica, per scoraggiare la competizione sulle voci assoggettabili a ribasso e le conseguenti distorsioni che possono derivare anche da piccoli aggiustamenti, precisando che le altre formule possono essere utilizzate, sebbene comportino alcuni rischi, già esplicitati nella Relazione illustrativa al bando tipo n. 1. Si chiede agli Stakeholder di esprimere osservazioni sul punto e di suggerire eventuali altre accortezze da indicare alle stazioni appaltanti.

[o in alternativa]

Formula “...” [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta].

N.B. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell'offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l'offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli servizi (che potrebbe essere utile, ad esempio per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l'esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un'offerta “marginale”.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:



$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

dove:

- P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a ;
 P_b = peso criterio di valutazione b ;
 P_n = peso criterio di valutazione n .

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato ... [indicare il metodo di calcolo prescelto e le relative modalità di applicazione].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora].

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[Facoltativo] Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale [o, in alternativa] la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, "nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a"] indicare il numero]



Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara *[in alternativa]* Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria *[in alternativa]* Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se si ricorre all'inversione procedimentale]

Il/la ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

[Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice] ... procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[In alternativa in caso di inversione procedimentale]

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ... *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro ... *[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.



All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- **[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]** mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

[Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo]

Sono considerate anormalmente basse le offerte che *[la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta].*

[Facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP **[Facoltativo: "avvalendosi di ..."** indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc] ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

[Facoltativo] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se non si ricorre all'inversione procedimentale]

Il/La ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche **[Facoltativo il secondo in graduatoria e] n. ... [indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo]** concorrenti, sorteggiati ... *[indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma]*, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

[Facoltativo] Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro ... *[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

[Facoltativo] A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

[In alternativa], l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori



e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante ... *[indicare una delle modalità individuate dall'articolo 18 del codice]*”].

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].*

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione



appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ... *[indicare il Tribunale competente]*.

[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. del *[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria]*.

[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi] Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. *[indicare il numero]* membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... *[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati]*.

[In alternativa] I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub ... *[indicare il numero dell'allegato]*.

N.B. La stazione appaltante predispone la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.